

STATUTO "S.E.A. SERVIZI EMERGENZA ASSISTENZIALE O.S.V."

STATUTO

ART.1) È COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO, AI SENSI DEL D. LGS. DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117 E DELL'ARTICOLO 31, COMMA 7 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 106 DEL 15/09/2020 DENOMINATA "S.E.A." SERVIZI EMERGENZA ASSISTENZIALE O.S.V.

ART.2) L'ASSOCIAZIONE HA SEDE LEGALE IN PALERMO IN VIA ANTONINO MARINUZZI N. 145-148 C.A.P. 90129. CODICE FISCALE N. 97326200827.

CON DELIBERA DEGLI ORGANI COMPETENTI POSSONO ESSERE ISTITUITE O SOPPRESSE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SEDI SECONDARIE, DELEGAZIONI E UFFICI DISTACCATI.

ART.3) L'ASSOCIAZIONE È COSTITUITA A TEMPO INDETERMINATO E POTRÀ ESSERE SCIOLTA, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI PER LEGGE, PREVIA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

ART.4) L'ASSOCIAZIONE È RETTA DAL PRESENTE STATUTO IN OTTEMPERANZA E NEI LIMITI DI QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DEL D. LGS. DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117 E ALLE NORME GENERALI DEL NOSTRO ORDINAMENTO CIVILISTICO.

L'ASSEMBLEA PUÒ EMANARE UN REGOLAMENTO INTERNO, IL QUALE DISCIPLINERÀ, IN ARMONIA CON IL PRESENTE STATUTO, GLI ULTERIORI ASPETTI DELL'ASSOCIAZIONE ED ALL'ATTIVITÀ DELL'ENTE.

ART.5) L'ASSOCIAZIONE NON HA CARATTERE COMMERCIALE E NON PERSEGUE FINI DI LUCRO ANCHE INDIRETTO, PERTANTO È UN'ORGANIZZAZIONE NON PROFIT. ESSA INTENDE PERSEGUIRE ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, E SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA. IN PARTICOLARE SVOLGE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

a) PRESTARE ASSISTENZA AGLI INFERMI, PRINCIPALMENTE A

PERSONE AFFETTE DA CARDIOPATIA, INSUFFICIENZA RENALE E ISTITUENDO SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI, ANCHE DOMICILIARI A CITTADINI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP, ANCHE MEDIANTE IL TRASPORTO CON MEZZI DI SOCCORSO NELL'INTERESSE DI PERSONE SVANTAGGIATE, DISAGIATE, BISOGNOSE SOVRATTUTTO A LIVELLO SOCIALE, MORALE, SANITARIO, ATTIVANDO CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E CON TUTTI QUEGLI ORGANISMI CON I QUALI SI RITENGA UTILE MANTENERE I RAPPORTI, PER COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE RITENUTA OPPORTUNA E/O NECESSARIA PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ SOCIALI.

b) ORGANIZZARE E SVOLGERE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DI POPOLAZIONE NAZIONALE E STRANIERA NELLE OCASIONI DI CALAMITÀ E NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SIA INTERNE CHE INTERNAZIONALE E SVOLGERE I COMPITI DI STRUTTURA OPERATIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1992, N. 225.

c) PERSEGUIRE TUTTE LE FINALITÀ STABILITE DALLE LEGGI REGIONALI E NAZIONALI SULLA SOLIDARIETÀ SOCIALE E SUL VOLONTARIATO.

È FATTO DIVIETO SVOLGERE ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE ISTITUZIONALI E DA QUELLE A QUESTESSE DIRETTAMENTE CONNESSE. TUTTE LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI DELL'ASSOCIAZIONE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SUPERIORI FINALITÀ, NON HANNO IL CARATTERE SOSTITUTIVO DI QUELLE DI COMPETENZA DEGLI ENTI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/84.

PER IL CONSEGUIMENTO DEI SUDDETTI SCOPÌ L'ASSOCIAZIONE POTRÀ SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO MEDIANTE STRUTTURE PROPRIE O, NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE, NELL'AMBITO DI STRUTTURE PUBBLICHE O CON QUESTE CONVENZIONATE, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE

REGIONALE N. 22/94.

PIÙ IN GENERALE L'ASSOCIAZIONE POTRÀ PORRE IN ESSERE TUTTE LE ATTIVITÀ CHE SARANNO RITENUTE VALIDE, NELL'AMBITO DEGLI SCOPI ASSOCIATIVI, O DIRETTAMENTE CONNESSE A QUELLE ISTITUZIONALI OVVERO ACCESSORIE IN QUANTO INTEGRATIVE DELLE STESSA, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI E NORMATIVE IN MATERIA DI VOLONTARIATO.

PER IL CONSEGUIMENTO DEL PROPRIO SCOPO SOLIDARISTICO L'ASSOCIAZIONE SI AVVARRÀ, IN MANIERA DETERMINANTE E PRELEVANTE, DELLE PRESTAZIONI PERSONALI, VOLONTARIE E GRATUITE DEI PROPRI ADERENTI.

L'ASSOCIAZIONE POTRÀ PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI O AVVALERSI DI PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO ESCLUSIVAMENTE NEI LIMITI NECESSARI AL PROPRIO REGOLARE FUNZIONAMENTO OPPURE OCCORRENTI A QUALIFICARE O SPECIALIZZARE L'ATTIVITÀ SVOLTA, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE N. 117/2017.

ESSA, NORMA DI LEGGE 117/2017 E DELLA LEGGE REGIONALE 22/1994 USUFRUENDO DI MECCANISMI ASSICURATIVI SEMPLIFICATI CON POLIZZE ANCHE NUMERICHE E COLLETTIVE SI ASSUME L'ONERE DI ASSICURARE I PROPRI ADERENTI CHE PRESTANO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ STESSA, NONCHÉ PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.

ART. 6) L'ASSOCIAZIONE TRAE LE RISORSE ECONOMICHE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SUOI ORGANISMI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ:

- a) DALLE QUOTE SOCIALI ANNUALI E DAI CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI;
- b) DAI CONTRIBUTI DI PRIVATI;
- c) DAI CONTRIBUTI DELLO STATO, DI ENTI O DI ISTITUZIONI PUBBLICHE FINALIZZATE AL SOSTEGNO DI SPECIFICHE E DOCUMENTATE ATTIVITÀ O PROGETTI;
- d) DAI CONTRIBUTI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI;

2) DALLE DONAZIONI E DAI LASCITI TESTAMENTARI;

4) DALLE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE ARTIGIANALI.

ART. 7) L'ESERCIZIO SOCIALE SI APRE IL PRIMO GENNAIO E SI CHIUDE IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

ENTRO QUATTRO MESI DALLA FINE DI CIASCUN ESERCIZIO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DOVRÀ PREDISPORRE IL BILANCIO CONSUNTIVO E QUELLO PREVENTIVO E SOTTOPORLI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

NEL BILANCIO CONSUNTIVO DOVRANNO, TRA L'ALTRO, ESSERE EVIDENZIATI IN PARTICOLAR MODO I BENI, I CONTRIBUTI ED I LASCITI RICEVUTI DALL'ORGANIZZAZIONE.

L'ASSOCIAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 4 - ART. 8 - DELLA L.R. N. 22/84, HA OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ENTRATE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 8) L'ASSOCIAZIONE NON POTRÀ IN NESSUNO CASO DISTRIBUIRE ANCHE IN MODO INDIRETTO UTILI E AVANZI DI GESTIONE NONCHÉ FONDI, RISERVE O CAPITALE SIA DURANTE LA VITA DELLA ASSOCIAZIONE CHE DOPO LO SCIoglIMENTO DELLA STESSA, A MENO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON HANO IMPOSTE PER LEGGE O NON SIANO EFFETTUATE A FAVORE DI ALTRE OVV CHE PER LEGGE, STATUTO O REGOLAMENTO FANNO PARTE DELLA MEDESIMA E UNITARIA STRUTTURA.

L'ASSOCIAZIONE DOVRÀ IMPIEGARE GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI QUELLE STRETTAMENTE CONNESSE.

ART. 9) POSSONO ESSERE NELL'ASSOCIAZIONE TUTTI COLORO I QUALI, AVENDO CONSEGUITO LA MAGGIORE ETÀ, NE CONDIVIDONO LO SPIRITO SOLIDARISTICO E LE FINALITÀ. SONO ASSOCIATE TUTTE LE PERSONE FISICHE CHE, PREVIA DOMANDA SCRITTA E MOTIVATA PRESENTATA ALL'ASSOCIAZIONE, VENGONO EMESSE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO. NELLA SUADETTA DOMANDA IL RICHIEDENTE DOVRÀ ESPRESSAMENTE PRECISARE, OLTRE A

NOME E COGNOME, LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA E PROFESSIONE;

a) LA DISPONIBILITÀ DI TEMPO CHE SI IMPEGNA A DEDICARE ALL'ASSOCIAZIONE ED ALLE ATTIVITÀ SOCIALI;

b) EVENTUALI TITOLI, SPECIALIZZAZIONI, ABILITAZIONI O PRECEDENTI ESPERIENZE NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO;

c) DI BEN CONOSCERE E DI OBBLIGARSI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO E NEI REGOLAMENTI EMANATI DAGLI ORGANI SOCIALI IN CONFORMITÀ ALLO STESSO.

d) DICHIARAZIONE CONTENENTE LA DISPONIBILITÀ A INVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MODO PERSONALE, VOLONTARIO O GRATUITO, ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETÀ, SENZA ALCUN INTENTO DI TRARNE QUALSIASI BENEFICIO.

LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI IN CONFORMITÀ AL PRESENTE STATUTO ED ALLA LEGGE, SARANNO VINCOLANTI PER TUTTI GLI ASSOCIATI ANCORCHÉ ASSENTI O DISSENZIENTI, SALVO COMUNQUE IL DIRITTO DI RECESSO SPETTANTE A CIASCUNO DI ESSI DI CUI AI SUCCESSIVI ARTICOLI.

È ESCLUSA ESPRESSAMENTE LA TEMPORANEITÀ ALLA VITA ASSOCIATIVA.

ART. 10) TUTTI I SOCI SONO TITOLARI, NELL'AMBITO DELL'ASSOCIAZIONE, DEI MEDESIMI DIRITTI ED OBBLIGHI. IN PARTICOLARE TUTTI I SOCI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CON DIRITTO AL VOTO ED ESSERE ELETTI ALLE CARICHE SOCIALI.

POTRANNO, ALTRESÌ, FREQUENTARE I LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE NEGLI ORARI DI APERTURA DELIBERATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, NONCHÉ PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITÀ DA ESSA PROMOSSE. GLI STESSI HANNO L'OBBLIGO DI VERSARE ANNUALMENTE LA QUOTA ASSOCIATIVA FISSATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

TUTTI I SOCI SONO TENUTI A PARTECIPARE, CON LA COSTANZA E L'IMPEGNO CONNATURALI, ALL'ADESIONE AGLI SCOPİ ASSOCIATIVI, NEI LIMITI DELLE PROPRIE DISPONIBILITÀ DI TEMPO E DELLE

PROPRIE COMPETENZE, ALLE ATTIVITÀ PROMOSSE DALL' ASSOCIAZIONE. LA QUALITÀ DI SOCIO È PERSONALE, NON SI TRASFERISCE NÉ PER ATTO TRA VIVI NÉ PER CAUSE DI MORTE. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA NON È RIVALUTABILE O RIMBORSABILE.

LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SOCI NELL' AMBITO DELL' ASSOCIAZIONE ED ALL' ESTERNO, PER CONTO DI ESSA, HANNO NATURA ASSOLUTAMENTE VOLONTARISTICA E PER NESSUN MOTIVO POSSONO ESSERE RETRIBUITI NÉ DALL' ASSOCIAZIONE NÉ DA EVENTUALI TERZI BENEFICIARI. L' ASSOCIAZIONE, NEI LIMITI EVENTUALMENTE FISSATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, POTRÀ RICONOSCERE AL SOCIO IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER CONTO DELL' ASSOCIAZIONE, PURCHÉ PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE E DOCUMENTATE.

LA QUALITÀ DI SOCIO INCOMPATIBILE CON QUALSIASI FORMA DI RAPPORTO DI NATURA PATRIMONIALE OVVERO DI LAVORO, SUBORDINATO O AUTONOMO, CON L' ASSOCIAZIONE A CUI APPARTIENE.

ART. 11) LA QUALITÀ DI SOCIO SI PERDE PER DIMISSIONI, PER ESCLUSIONI E PER CAUSE DI MORTE. L' ESCLUSIONE SARÀ DELIBERATA DALL' ASSEMBLEA NEI CONFRONTI DEL SOCIO:

a) CHE NON OSSERVI LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, DEI REGOLAMENTI SOCIALI, NELLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI CON INADEMPIMENTI CHE NON CONSENTONO LA PROSECUZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DEL RAPPORTO;

b) CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SI RENDA MOROSO NEL VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI O NON PARTECIPI PER TRE VOLTE CONSECUTIVE ALL' ASSEMBLEA DEI SOCI;

c) CHE SVOLGA ATTIVITÀ CONTRARIE A QUELLE SOCIALI;

d) CHE ABBA COMPORTA MORALE E CIVILE TALE DA RENDERO

INDEGNO DI APPARTENERE ALL'ASSOCIAZIONE;

1) CHE VENGA CONDANNATO CON SENTENZA PENALE IRREVOCABILE PER REATI INFAMANTI;

2) CHE IN QUALUNQUE MODO ARRECHI DANNI GRAVI, ANCHE MORALI, ALL'ASSOCIAZIONE O FOMENTI IN SENSO AD ESSA DISTURBI O DISORDINI PREGIUDIZIEVOLI.

ART. 12) SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

a) L'ASSEMBLEA (GENERALE DEI SOCI);

b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;

c) IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE;

d) IL COLLEGIO DEI REVISORI;

e) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TUTTE LE CARICHE SOCIALI SONO ELETTIVE E RICOPERTE DAI SOCI, A TITOLO GRATUITO.

ART. 13) L'ASSEMBLEA DEI SOCI È COMPOSTA DA TUTTI I SOCI ISCRITTI, AVENTI DIRITTO DI VOTO, NEL LIBRO ED IN REGOLA COL VERSAMENTO DELLE QUOTE OBBLIGATORIE.

L'ASSEMBLEA VIENE CONVOCATA, SIA ESSA ORDINARIA CHE EXTRAORDINARIA, DAL PRESIDENTE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO DELL'ASSOCIAZIONE, ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA, DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE IL GIORNO E L'ORA IN CUI SI TERRÀ L'ASSEMBLEA SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE NONCHÉ IL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO.

L'ASSEMBLEA ADDE COME PRIMO ADEMPIMENTO QUELLO DI COSTRUIRE GLI ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE, MOVENDO INDO PER GLI ANNI SUCCESSIVI ALLA NOMINA DEI LORO COMPONENTI ALLO SCADERE DEL MANDATO.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ENTRO 4 MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO CHE VERRÀ DEPOSITATO, PER LA VISIONE, ALMENO 15 GIORNI

PRIMA DELLA FISSATA PER L'ADUNANZA.

L'ASSEMBLEA SARÀ CONVOCTA TUTTE LE VOLTE CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO LA RITERRÀ OPPORTUNO O NE SIA FATTA RICHIESTA MOTIVATA DA ALMENO 1/10 DEGLI ASSOCIATI. LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA DI VOTI CON LA PRESENZA DI ALMENO LA METÀ DEGLI ASSOCIATI.

LE DELIBERAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI MODIFICHE DELLO STATUTO E QUELLA RELATIVA ALLO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEVONO ESSERE CON LE MAGGIORANZE PREVISTE DALL'ART. 21 DEL CODICE CIVILE.

ART. 14) L'ASSEMBLEA DELIBERA:

a) LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE ANNUA;

b) L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE;

c) TUTTI GLI ATTI CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL PRESIDENTE RITERRANO DI SOTTOPORRE ALLA SUA APPROVAZIONE;

d) TUTTI GLI ATTI CHE ECCEANO L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE;

e) LA NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI ORGANI SOCIALI E L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEGLI STESSI;

f) LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE E LA LORO EVENTUALE SOSTITUZIONE SE DIMISSIONARIO;

g) L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO IL PRESIDENTE E VERSI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

h) EVENTUALI MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO;

i) LO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 15) L'ASSOCIAZIONE È RETTA DA UN CONSIGLIO DIRETTIVO FORMATO DA ALMENO 3 MEMBRI, COMPRESO IL PRESIDENTE ELETTO DALL'ASSEMBLEA, AVENTE DURATA TRIENNALE.

LE CARICHE SOCIALI SONO ELETTIVE E RICOPERTE A TITOLO GRATUITO.

ART. 16) IL CONSIGLIO È PRESIDUTO DAL PRESIDENTE CHE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE, VIGILA SUL REGOLARE ANDAMENTO DEI SERVIZI, PROMUOVE LE

DELIBERAZIONI CHE NON POSSONO ESSERE RITARDATE SENZA GRAVE DANNO E CHE SOTTOFORRÀ AL CONSIGLIO PER L'APPROVAZIONE IN SANATORIA NELL'ADUNANZA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA. IL VICE PRESIDENTE SCELTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NEL SUO SENSO, SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IMPEDITO E NE ESERCITA TUTTI I POTERI.

ART. 17) IL PRESIDENTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI È COADIUVATO ED ASSISTITO DA UN SEGRETARIO SCELTO TRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO.

IL SEGRETARIO HA CURA DEI LIBRI SOCIALI, REDIGE I VERBALI DELL'ASSEMBLEA, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE.

ART. 18) IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI RIUNISCE TUTTE LE VOLTE CHE IL PRESIDENTE LO RITIENE OPPORTUNO O QUANDO NE SIA RICHIESTA LA CONVOCAZIONE DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI. LE SEDUTE CONSILIARI SONO VALIDE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI MEMBRI E LE DELIBERE SI INTENDONO APPROVATE CON LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

AL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO CONFERITI I PIÙ AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE, ED HA TUTTE LE FACOLTÀ DIRETTE AL RAGGIUNGIMENTO DEL FINE STATUTARIO E DI APRIRE CONTI CORRENTI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO.

RESTA RISERVATA ALL'ASSEMBLEA LA POTESTÀ DI ACQUISTARE BENI IMMOBILI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ED ACCETTARE DONAZIONI E LASCI DI QUALSIASI GENERE

ART. 19) L'ASSEMBLEA PUÒ NOMINARE, ANCHE TRA I NON SOCI, UN COLLEGIO DI TRE REVISORI DEI CONTI E DUE SUPPLEMENTI. I REVISORI DOVRANNO ACCERTARE E VERIFICARE LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE, DURANO CIRCA 3 ANNI E NON PERCEPISCONO ALCUN COMPENSO.

L'APPARTENENZA AL COLLEGIO È INCOMPATIBILE SIA CON LA CARICA DI CONSIGLIERE CHE CON QUALSIASI FORMA DI

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO E CON OGNI ALTRO RAPPORTO DI CONTENUTO PATRIMONIALE CON L'ASSOCIAZIONE ART. 20) L'ASSEMBLEA PUÒ NOMINARE, ANCHE TRA I SOCI, UN COLLEGIO DEI PROVVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI. IL COLLEGIO DEI PROVVISORI, COMPOSTO CON GIUDIZIO INSINDACABILE, DELIBERA ANCHE SUI RICORSI PRESENTATI DAI SOCI CONTRO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO ED ASSOLVE A TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE PER LEGGE, DURANTE IN CARICA 3 ANNI E NON PERCEPISSONO ALCUN COMPENSO. L'APPARTENENZA AL COLLEGIO È INCOMPATIBILE SIA CON LA CARICA DI CONSIGLIERE CHE CON QUALSIASI FORMA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO E CON OGNI RAPPORTO DI CONTENUTO PATRIMONIALE CON L'ASSOCIAZIONE.

ART. 21) LO SCIOGGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE È DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CON LE MAGGIORANZE PREVISTE NEL PRECEDENTE ART. 13.

LA DELIBERAZIONE DI SCIOGGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEVE PROVVEDERE ALLA NOMINA DI UNO O PIÙ LIQUIDATORI, A STABILIRE LE MODALITÀ DELLA LIQUIDAZIONE E DELLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESTANTE DOPO L'ESAUIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE STESSA. DETTO PATRIMONIO DOVRÀ, IN OGNI CASO ESSERE DEVOLUTO AD ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN ANALOGA O IDENTICA SETTORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 117/2017.

ART. 22) PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO VARRANNO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO (ODV).